

REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/91 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 624/91⁽⁵⁾, stabilisce all'articolo 2, paragrafo 2 che, in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal rego-

lamento (CEE) n. 3296/88, i diritti derivanti dai titoli MCS non sono trasferibili; che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ripristinare la trasferibilità di tali diritti; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3817/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3817/90, il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica anche ai titoli MCS rilasciati prima della sua entrata in vigore, la cui validità non sia ancora scaduta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 68 del 15. 3. 1991, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.